



**CONCLUSIONI****Per parte appellante (memoria del 25.11.2025):**

*“Voglia l’ill.mo Tribunale adito – in funzione del Giudice dell’Appello – riformare la sentenza n. 1590/2023 Giudice di Pace di Torino depositata in data 8 maggio 2023 - non notificata- che ha definito il giudizio iscritto al n. di RG 796/2021 e così provvedere:*

*Nel merito e in via principale:*

- a) Rigettare la domanda proposta nei confronti di [REDACTED] in primo grado perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e dichiarare congrua e soddisfacente la somma di euro 1.300, versata ante causam dalla Compagnia in conformità della previsione del capitolo di polizza.*
- b) condannare la [REDACTED] alla restituzione delle somme percepite in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.*
- c) con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali ed accessori di entrambi i gradi giudizio”.*

**Per parte appellata (memoria del 05.12.2025):**

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,  
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione*

*Nel merito*

*respingere le domande avversarie per i motivi di cui in atti e confermare integralmente la sentenza appellata n. 1590/2023 resa dal Giudice di Pace di Torino*

*In ogni caso*

*Con il favore di spese e compensi giudiziali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge”.*

**Motivi in fatto ed in diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED], quale cessionaria del credito, conveniva in giudizio, avanti al Giudice di Pace di Torino, la compagnia [REDACTED] al fine di sentirla condannare al pagamento del maggior indennizzo dovuto per il verificarsi di un evento garantito ai sensi della polizza N. [REDACTED] denominata “[REDACTED]



(nella fattispecie, fenomeni naturali “grandine”) occorso in data 30.08.2020 in Torino, [REDACTED], ai danni del vicolo di proprietà della cedente del credito la sig.ra [REDACTED], modello vettura [REDACTED]

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che contestava le pretese di parte attrice, ritenendo di aver integralmente corrisposto l'indennizzo al cessionario posto che tale vettura veniva riparata presso un'officina “non convenzionata”. In particolare, a fronte della richiesta di € 2.700, come da fattura n. 153 del 01.10.2020 della [REDACTED], la predetta Compagnia riconosceva a quest'ultima la minor somma di € 1.300,00 (previa sottrazione della franchigia).

Con sentenza n. 1590/23 depositata in data 08.05.23 il Giudice di Pace ha accolto la domanda proposta dalla [REDACTED] sul presupposto della vessatorietà della clausola prevista dalla polizza n. [REDACTED] avente ad oggetto una franchigia pari ad € 1.500,00 per l'ipotesi di riparazione effettuata presso una carrozzeria non autorizzata. Sul punto, il Giudice ha così statuito: *“Se ne deduce quindi che la clausola in esame comporta la compressione della facoltà di scelta dell'assicurato circa la carrozzeria cui affidarsi per la riparazione, imponendo l'aumento del minimo non indennizzabile in misura assai rilevante (1.500,00 euro) con un effetto penalizzante non giustificato per il consumatore/assicurato; per questo motivo, la clausola deve considerarsi vessatoria (v. Sentenza Tribunale Torino n. 4394/2021)”* (p. 6). Successivamente, in forza dell'accertata vessatorietà della clausola il GdP ha evidenziato che *“Le condizioni particolari di assicurazione (doc. 2 di parte convenuta, pag.5) nel riportare la dichiarazione di espressa approvazione ex artt. 1341 1342 cc fanno riferimento espresso, tra le altre, alla clausola relativa ai fenomeni naturali (che limita l'indennizzo all'importo massimo di euro 2.900,00), ma manca il richiamo specifico alla previsione della deroga a tale clausola contrattuale, deroga (invocata dalla parte convenuta a fondamento delle proprie pretese) che, invero, compare soltanto in altra sezione delle condizioni di polizza, in assenza totale di altri espressi rimandi e, soprattutto, in assenza di sottoscrizione specifica”(p. 6, 7); da tale circostanza il giudice di prime cure ha*



dichiarato la mancanza della prova circa la specifica approvazione e/o che la clausola sia stata effettivamente oggetto di contrattazione o trattativa individuale rilevante ex art. 34 del D.Lgs n. 206/2005 e come più volte chiarito dalla Suprema Corte *"l'adempimento della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può dirsi assolto soltanto quando le stesse siano oggetto di una approvazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell'accordo; il requisito in parola assolve infatti al fine di richiamare l'attenzione del contraente debole verso il significato di quella determinata e specifica clausola a lui sfavorevole, sicché esso può reputarsi assolto soltanto quando la sottoscrizione avviene con modalità idonee a garantire tale attenzione"* (cfr. Cass. n. 2970/2012); nello stesso senso *"...L'esigenza di specificità e separatezza imposta dall'articolo 1341 del Cc non può ritenersi soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la distinta sottoscrizione di gran parte delle condizioni generali di contratto, effettuato con modalità tali da rendere difficoltosa la selezione e la conoscenza di quelle a contenuto vessatorio, in quanto la norma richiede non solo la sottoscrizione separata ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate"* (cfr. Cass. n. 22026/16)".

Il GdP ha, poi, escluso che la fattispecie in esame, a differenza di quanto affermato da [REDACTED], possa essere equiparata a quella oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione n. 11757/2018, in quanto *"codesta pronuncia si è occupata di un caso differente, garantendo la polizza ivi esaminati l'integrale indennizzo del danno, con inserimento della clausola ben visibile nel frontespizio della polizza e con riconoscimento dei vantaggi economici per l'assicurato ..."*. Il Giudice di prime cure ha, quindi, dichiarato la nullità della clausola contrattuale avente ad oggetto il pagamento della somma di € 1.500 per le ipotesi previste, poiché ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 206/2005, condannando la [REDACTED] al pagamento in favore della parte attrice della somma di € 1.100,00 nonché alla rifusione delle spese di lite *"nemmeno si evincono dagli atti di causa, né sono state specificamente allegare e provate,*



*circostanze che, sulla base di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, potrebbero giustificare il rilevante sacrificio dei diritti del consumatore - in presenza di un evento pacificamente riconducibile ad un rischio descritto in polizza - a fronte dell'interesse del professionista a concentrare le riparazioni presso le imprese di sua fiducia. Va quindi dichiarata la vessatorietà e conseguentemente la nullità, per contrarietà all'art. 33 del Codice del consumo, della clausola di cui alla pagina 3 delle condizioni particolari di polizza (doc. 2 prodotto da parte convenuta) nella parte in cui prevede l'applicazione della maggiore franchigia pari ad € 1.500,00 in quanto, in ogni caso, priva di specifica ed autonoma sottoscrizione per approvazione” (p. 10).*

Contro la predetta Sentenza ha proposto appello la ██████████ SPA che, con atto di citazione tempestivamente notificato, ha chiesto l'integrale riforma della pronuncia. In particolare, l'appellante:

- a. ha censurato la decisione del Giudice di primo grado laddove questo ha ritenuto vessatoria la clausola contrattuale in esame, posto che la Cassazione ha statuito la non vessatorietà delle clausole delimitative dell'oggetto del contratto;
- b. con il secondo motivo di appello, l'appellante, sul presupposto che il Giudice di Pace abbia erroneamente considerato la predetta clausola contrattuale come vessatoria, ha censurato la decisione di primo grado, laddove ha ritenuto invalida la clausola, in ragione della mancata sottoscrizione ai sensi dell'art 1341 c.c. Ad ogni modo l'appellante ha evidenziato come il contratto di polizza risulti caratterizzato dalla più totale trasparenza, posto che *“riporta dettagliatamente in grassetto i dati del contraente e dell'assicurato, il nome commerciale del prodotto, le garanzie base e quelle opzionali, le deroghe evidenziate in giallo, nonché le condizioni di Assicurazione, approvate, sottoscritte e consegnate alla sig.ra ██████████”* Inoltre, parte appellante ha contestato il carattere vessatorio della clausola, così come dichiarato dal Giudice di prime cure, in quanto le condizioni sottoscritte dalla sig.ra ██████████ non limiterebbero in alcun modo il suo diritto all'indennizzo dato che la Compagnia Assicurativa avrebbe messo a disposizione dei propri assicurati una rete di carrozzerie facilmente reperibile dal sito della



stessa, tanto che, solo nella zona di Torino, la sig.ra [REDACTED] avrebbe potuto rivolgersi a circa 45 carrozzeria convenzionate;

- c. con il terzo motivo di appello, è stata censurata la pronuncia del Giudice di primo grado, nella parte in cui ha statuito la nullità della clausola ai sensi dell'art. 33 e 34 del Codice di Consumo; infatti, ai fini dell'applicazione di tale disciplina è necessario che la clausola del contratto business to consumer impongano l'impossibilità o l'eccezionale gravità ai danni del consumatore, mentre nel caso di specie tali presupposti risulterebbe assenti.

Si è costituita nel presente giudizio la [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione di primo grado, in forza della corretta statuizione da parte del Giudice di prime cure circa il carattere vessatorio della clausola avente ad oggetto la franchigia pari ad € 1.500,00 detratta dall'appellante dall'importo dovuto.

Con ordinanza del 20.07.2024 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione, rilevando che la fase decisoria in appello è stata oggetto di novella da parte della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); ha, quindi, assegnato i termini ai sensi dell'art. 352 c.p.c., fissando udienza per rimessione della causa in decisione alla data del 04.02.2026.

\*\*\*\*

L'appello è infondato per le ragioni di seguito espresse.

Occorre preliminarmente osservare che risulta pacifico il rapporto contrattuale intercorrente tra la sig.ra [REDACTED] e la [REDACTED], in considerazione della stipula della Polizza n. [REDACTED] denominata [REDACTED]. Altrettanto pacifica è la previsione dell'evento garantito nel predetto contratto nella sezione "Fenomeni naturali" (evento "grandine").

Nessuna eccezione, poi, è stata sollevata con riferimento alla cessione del credito nei confronti della [REDACTED] ceduta, a favore della [REDACTED], cessionaria, da parte della sig.ra [REDACTED] cedente.

Alla luce di tale premessa vanno esaminati i motivi di appello che in ragione della loro intima interconnessione sono trattati congiuntamente.





1341 c.c. devono considerarsi limitative della responsabilità le clausole idonee alla limitazione delle conseguenze della colpa o dell'inadempimento o, ancora, che possano escludere il rischio garantito, mentre diversamente riguardano l'oggetto del contratto quelle relative al contenuto e ai limiti della garanzia assicurativa e, quindi, circoscrivono il rischio garantito.

Si esclude, quindi, la necessità di una specifica approvazione preventiva per iscritto delle clausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo in capo all'assicuratore di provvedere alla riparazione in forma specifica (come nel caso di specie presso una carrozzeria convenzionata); si tratta, infatti, di una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la *restitutio in integrum* del medesimo bene.

Ora escluso il carattere vessatorio della clausola in esame occorre, tuttavia, richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui *"I principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, ex artt. 1175,1366 e 1375 c.c., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti, giacché, sotto il primo profilo, essi impongono a ciascuna di esse di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove necessario per preservare gli interessi della controparte; sotto il secondo profilo, consentono al giudice di intervenire anche in senso modificativo o integrativo sul contenuto del contratto, ove necessario per garantire l'equo temperamento degli interessi delle parti e prevenire o reprimere l'abuso del diritto"* (Cassazione civile sez. II, 10/01/2025, n. 656).

Secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali più recenti, è ormai pacifico che la buona fede operi nei rapporti obbligatori in una dimensione di reciprocità, come fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia, integrando ovvero restringendo gli obblighi convenzionalmente assunti dalle parti o derivanti da specifiche disposizioni di legge.



Pertanto, si afferma che la buona fede di cui all'art 2 Cost. - che sancisce il principio di solidarietà - oltre a parametro secondo il quale va valutata la condotta delle parti, assurge la funzione di limitare le richieste e i poteri riconosciuti al titolare del diritto.

In particolare, considerata anche la natura della polizza assicurativa quale contratto "business to consumer", occorre verificare che l'accordo garantisca l'equo contemperamento degli interessi delle parti; tale indagine va condotta individuando, anzitutto, la *ratio* su cui si fonda la clausola che limita la scelta dell'assicurato alle sole categorie convenzionate con la compagnia assicuratrice.

A tal riguardo si richiama la giurisprudenza di merito e di legittimità che a più riprese hanno evidenziato che la clausola in esame ha quale funzione quella di delimitare l'oggetto del contratto e in particolare di specificare il cosiddetto "*rischio garantito*" (tra cui Tribunale di Torino Sentenza n. 3690/2019 pubbl. il 24/07/2019; Cassazione n. 2660/2021; Corte di Appello di Torino Sentenza n. 798/2023 pubbl. il 17/08/2023).

In altre parole, il circoscrivere la scelta dell'assicurato alle sole carrozzerie convenzionate si pone quale scelta volta a limitare il rischio economico della Compagnia Assicuratrice in qualità di debitrice nei confronti del primo.

Posto che l'interesse della Società di Assicurazione appare, quantomeno in astratto, meritevole di tutela, ciò non toglie la necessità di verificare l'esistenza di un interesse meritevole di tutela anche nella fattispecie di volta in volta analizzata.

Invero, il nostro sistema giuridico - alla luce della giurisprudenza e dottrina prevalenti - riconosce l'esistenza del principio generale del "divieto di abuso del diritto" ove, con il termine abuso del diritto, va inteso il limite esterno all'esercizio, potenzialmente pieno ed assoluto, del diritto soggettivo, il cui riconoscimento implica l'attribuzione al soggetto di una duplice posizione, di libertà e di forza.

In sintesi, il predetto principio comporta il divieto di esercizio o di rivendicazione giudiziale di un diritto che, in astratto, spetta effettivamente a chi lo esercita o lo



rivendica, tuttavia, in concreto, non comporta alcun vantaggio apprezzabile e degno di tutela giuridica a favore del soggetto che lo esercita, mentre al contrario causa uno specifico danno a carico di altro soggetto, conto il quale esso viene esercitato o rivendicato.

Di conseguenza, secondo la dottrina prevalente anche in materia di obbligazioni e contratti è individuabile quel principio che vieta l'abuso del diritto, imponendo un bilanciamento delle utilità; tale assunto è desumibile da specifiche norme del codice civile, come l'art. 1256 c.c. che disciplina la mancanza di interesse del creditore a conseguire la prestazione e l'art. 1455 c.c. che regola la scarsa importanza dell'inadempimento in relazione all'interesse dell'altro contraente, nel senso che la pretesa esorbitante travalica i limiti interni al diritto stesso a fronte del non cedevole interesse altrui, o da clausole generali come l'art. 1175 c.c. che impone la «correttezza» nel rapporto obbligatorio, e gli artt. 1337, 1359, 1366 e 1375 c.c. che impongono il rispetto della buona fede in ogni fase del contratto per salvaguardare l'utilità della controparte nei limiti di un apprezzabile sacrificio (cfr Cass.26 ottobre 1995, n. 11151).

Emerge, quindi, che tali norme ampliano la loro sfera di competenza in forza del citato principio costituzionale (art. 2) che impone «doveri inderogabili di solidarietà» tra i consociati sia in presenza di diritti reali che in presenza di diritti di credito.

Pertanto, nell'ambito di un rapporto obbligatorio una prestazione è inesigibile quando il sacrificio del debitore è sproporzionato rispetto all'interesse del creditore *ex art. 1256 c.c.* o viceversa.

Si afferma, quindi, che il diritto soggettivo non va considerato quale interesse insindacabile ma, al contrario, può essere valutato anche in termini di uso eccessivo di un potere riconosciuto; in altri termini, l'abuso del diritto si risolve in un comportamento che travalica i limiti funzionali di un diritto, cioè quelli interni al contenuto di esso; in questo senso, pur esercitando una facoltà inerente al diritto stesso, è possibile arrecare ad altri un danno sproporzionato rispetto al vantaggio che il titolare si attende.



Occorre, tuttavia, rilevare, al contempo, che, essendo l'esercizio del diritto libero in coincidenza con lo spazio dell'*agere licere*, il sindacato sulla correttezza del suo esercizio scatta soltanto nel momento in cui si verifichi un «danno ingiusto» ad altro soggetto.

La sanzione relativa all'abuso del diritto fonda, dunque, le proprie ragioni su un principio immanente al nostro ordinamento giuridico e postula un bilanciamento di interessi tra il titolare del diritto e i terzi antagonisti la cui valutazione non può che essere effettuata in sede giustiziale. Tuttavia, stante l'assenza di stabili criteri di risoluzione di tali conflitti è riconosciuto al giudicante una certa discrezionalità nella disamina del caso concreto.

Ora, fatta questa premessa, occorre rilevare che, nel caso di specie, in favore dell'odierna parte appellata, quale cessionaria del credito, l'appellante, a fronte della richiesta di pagamento della somma di € 2.700 provvedeva a versare l'importo di € 1.300 a saldo e stralcio dei danni lamentati, limitandosi a richiamare la franchigia convenzionalmente pattuita pari a € 1.500.

Emerge chiaramente dall'atto di appello che la decisione del versamento di una somma inferiore rispetto a quella richiesta è stata dettata esclusivamente dal far valere la clausola avente ad oggetto la franchigia di € 1.500 prevista, come nel caso in esame, in ipotesi di riparazione presso una carrozzeria non convenzionata *"L'importo di € 1.300,00 liquidato stragiudizialmente, infatti è stato ottenuto partendo dalla quantificazione del danno di € 2.700,00 e detraendo la franchigia di € 1.500,00 prevista dalle condizioni particolari di polizza sottoscritte dalla sig.ra Rolando (pag. 3 doc. 2) per un totale di euro che è stato integralmente liquidato da Vittoria Assicurazioni!"* (atto di citazione in appello p. 23).

Pertanto, ne deriva che la quantificazione del danno riportato dalla vettura [REDACTED] [REDACTED] non è stata oggetto di contestazione da parte della [REDACTED] [REDACTED], posto che peraltro lo stesso veicolo veniva periziato, nel mese di ottobre 2020 da un fiduciario della appellante, il quale riconosceva i danneggiamenti per cui è causa (diversamente non si spiegherebbe il pagamento del danno da parte della [REDACTED] la quale si è limata a detrarre



la franchigia di € 1.500).

Ora, appare evidente che la detrazione apodittica di una franchigia, volta a tutelare il rischio assicurativo posto in capo alla Compagnia Assicuratrice, non può che essere qualificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 1175,1366 e 1375 quale condotta contraria ai principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.

Nel caso in esame, deve evidenziarsi che, in difetto di prova circa l'esistenza in concreto di un interesse meritevole di tutela nonché di un apprezzabile vantaggio per [REDACTED], l'applicazione della franchigia di € 1.500 non può che causare solamente uno specifico danno a carico dell'assicurato.

In particolare, parte appellante avrebbe dovuto quantomeno dimostrare l'esistenza di un danno, per esempio in termini economici, a carico della stessa derivante quale conseguenza diretta della scelta dell'assicurato di rivolgersi presso una carrozzeria non autorizzata, potendo la stessa allegare il diverso e minor prezzo che avrebbe dovuto sostenere in ipotesi di riparazione presso i centri convenzionati.

Occorre, infatti, richiamare la pronuncia della Suprema Corte che, proprio in materia di clausola avente ad oggetto una franchigia superiore in caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata, ha statuito *che* "In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso" (Cass. civ. sez. III, 4/09/2023, n. 25743).

A ben guardare, anche da questa pronuncia emerge chiaramente la logica sottesa alla clausola in questione ovvero sia "l'eccessiva onerosità" per il debitore e, quindi, la necessità di limitare il rischio economico per la Compagnia



Assicuratrice: infatti, nel caso trattato dalla Suprema Corte, veniva esclusa la vessatorietà della clausola sul presupposto di una scelta operata nel miglior interesse economico della Assicurazione in assenza di un ingiustificato svantaggio in capo all'assicurato.

Nella fattispecie in esame, invece, seppur in assenza del carattere vessatorio della clausola, non viene prospettato né individuato l'interesse meritevole di tutela fatto valere da parte appellante nella detrazione apodittica della franchigia, mentre al contrario è evidente lo svantaggio patito dall'assicurato.

Ancora, la condotta contraria alla buona fede e correttezza contrattuale emerge chiaramente nella detrazione, da parte della [REDACTED] della franchigia per l'intero senza voler prestare alcuna giustificazione; infatti, a ben guardare già l'importo di € 1.500 in sé, previsto quale franchigia, risulta eccessivo e sproporzionato rispetto ad un valore dichiarato nella sezione di eventi naturali di € 2.900; pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, occorre quantomeno una ragione di attivazione della clausola che sia sorretta dall'interesse debitorio per cui la stessa è stata convenzionalmente pattuita, risultando diversamente una pretesa priva dei requisiti della tutela giuridica.

In conclusione, per le motivazioni fino a qui esposte con riferimento alla clausola in esame, sebbene non sia qualificabile quale "clausola vessatoria", la stessa non può trovare applicazione nel caso in esame in forza degli artt. 1175,1366 e 1375 e alla luce del principio di divieto dell'abuso del diritto.

\*\*\*\*

La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza *ex art. 91 c.p.c.*

In particolare, dal giudice di appello *"la soccombenza dev'essere individuata non avuto riguardo ai singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, bensì al processo considerato unitariamente ex post all'esito della lite decisa dal giudice d'appello"* (cfr. Cass. n. 23639/2024).

La domanda risarcitoria dell'appellante, pur con l'accoglimento del primo motivo d'appello, è stata rigettata all'esito del presente giudizio, sicché la [REDACTED] è soccombente e, per l'effetto, va condannata alla refusione



delle spese di lite alla controparte costituita.

La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisoria), in assenza della fase istruttoria del valore della domanda e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori pressoché medi dello scaglione di riferimento (fino a € 1.100).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Rigetta l'appello;

Condanna la [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] [REDACTED] le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 462 per compensi, oltre rimborso del 15%, iva e cpa;

Si dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis d.P.R. cit.

Così deciso in Torino il 24.02.2026

**Il Giudice**

**dott. Francesco Moroni**

